



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 119/18/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETA R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO
DELL'ART. 8, DELLA LEGGE N. 28/2000 E DELL'ART. 7, COMMA 2, DEL
REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 256/10/CSP**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 1 marzo 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito, *Testo unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante “*Disposizioni di*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018”;

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che *“Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto”;*

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 2, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP dispone che *“L’inosservanza del divieto di cui al comma 1 sussiste altresì quando vengono riportate nel circuito dell’informazione radiotelevisiva, delle edizioni cartacee od elettroniche di quotidiani o periodici, o della diffusione di notizie mediante agenzia, dichiarazioni concernenti i risultati di sondaggi politici ed elettorali rilasciate da esponenti politici o da qualunque altro soggetto in qualsiasi sede, a meno che i sondaggi cui tali dichiarazioni si riferiscono non siano già stati resi pubblici, secondo le forme stabilite dagli artt. 4 e 5, nel periodo precedente a quello del divieto di cui al comma 1”;*

CONSIDERATO che dal monitoraggio relativo ai programmi di informazione diffusi da tutte le testate oggetto di monitoraggio, è emersa la presunta violazione da parte della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. delle norme in materia di par condicio, e segnatamente dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

RILEVATO, che nel corso della trasmissione *“Domenica Live”*, andata in onda su *Canale 5* il 25 febbraio u.s., la conduttrice Barbara D’Urso rivolta a Paolo Gentiloni e, riferendosi al *Partito Democratico*, afferma *«Tu sai che ultimamente i sondaggi danno un calo nelle preferenze verso questo partito, eppure tu hai detto che però c’è bisogno di un secondo giro di riforme»* e che successivamente, durante l’intervista condotta a Silvio Berlusconi, il leader di *Forza Italia* dichiara *«Tutti quelli che pensavano di votare per il PD, il PD è fuorigioco, è al 21%, non può mai raggiungere il 40 necessario con la nuova legge elettorale. Noi non siamo più un Paese bipolare, due poli, sono entrati i Cinque Stelle in campo e siamo diventati tripolari quindi abbiamo dovuto cambiare la legge elettorale sono 2/3 proporzionali e 1/3 con collegi unici. Questo sistema dà la maggioranza e la possibilità quindi di eleggere un Governo che è necessario per il bene del Paese a chi raggiunge il 40%, noi Centro Destra ci siamo, non c’è il Partito Democratico ormai al 21 e non può più raggiungere in una settimana il 40%, per fortuna non c’è quella setta pericolosa che si chiama Cinque Stelle che si è fermata al 27%, allora io mi rivolgo, come mi hai detto tu all’inizio, a quei tredici-quindici milioni di italiani che hanno detto - me ne sto a casa - , è interesse vostro che tutte queste tasse diminuiscano anche per voi»*. A conclusione dell’intervista, la conduttrice commentata *«Voglio che tu*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sappia che mi stai facendo prendere una super multa» e Silvio Berlusconi risponde: «La pagherò io»;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, in data 27 febbraio 2018, prot. n. 13853, con la quale la società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. è stata invitata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 28/2000, a trasmettere eventuali osservazioni e controdeduzioni circa i fatti sopra esposti;

VISTE le controdeduzioni della società pervenute in data 28 febbraio 2018, prot. 14189 in cui si svolgono le seguenti considerazioni:

- il divieto di diffusione di sondaggi, alla luce della sua *ratio*, e della sua natura di restrizione della libertà di manifestazione del pensiero, non può essere interpretato in maniera così estensiva da includere la mera generica evocazione di “*sondaggi*”;
- per quanto riguarda l'intervista a Silvio Berlusconi, lo stralcio contestato si inserisce in un contesto più ampio. Nel corso dell'intervista infatti sono stati trattati numerosi temi e solo in chiusura dell'intervento l'intervistato ha fatto generico riferimento a ipotetici risultati elettorali. Le affermazioni sono state rese in modo estemporaneo;
- in particolare, per quanto riguarda l'intervista al *leader* di *Forza Italia*, «*l'intervistato ha fatto generici riferimenti a ipotetici sondaggi elettorali, soffermandosi sulle probabilità di raggiungimento, da parte dei vari partiti o coalizioni, della soglia del 40%, che renderebbe più certa la maggioranza che dovrebbe esprimere il nuovo governo. S. Berlusconi non ha menzionato la parola “sondaggi”, né ricondotto in alcun modo le percentuali indicate ad elementi di natura statistica; può dunque trattarsi, ragionevolmente, non di risultati di specifici sondaggi, ma di valutazioni personali dell'intervistato maturate alla luce della propria esperienze personale percezione del quadro elettorale*»;

RILEVATO che nella puntata di “*Pomeriggio 5*” del 28 febbraio 2018, la conduttrice Barbara D'Urso ha dichiarato «*Come sapete in queste ultime domeniche ho ospitato tutti i leader politici in vista del voto e a proposito di questo devo fare una precisazione: L'autorità per le Garanzie nelle Comunicazione ha contestato che durante un passaggio dell'intervista di “Domenica live” del 25 febbraio, Silvio Berlusconi avrebbe diffuso risultati di sondaggi in periodo non consentito cioè nei quindici giorni prima delle elezioni. Vorremmo chiarire che l'accaduto è stato frutto di dichiarazioni rese in diretta al di fuori di qualsiasi nostro intento di non rispettare il divieto di diffondere sondaggi elettorali quindi ci scusiamo con l'Autorità e con i telespettatori*»;

RITENUTO che le dichiarazioni trasmesse nella sopra descritta puntata del 28 febbraio, come risulta dal monitoraggio effettuato, sono idonee a configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

PRESO ATTO, che la società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., nel dare conto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di quanto accaduto, ha adeguato spontaneamente la sua programmazione in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente;

UDITA la relazione del Presidente

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento per le ragioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso

La presente delibera è notificata alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 1 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi